

# **COMUNE DI JESI**

**Provincia di Ancona**

**Proponente: ISTR. DIR. POLIZIA AMMINISTRATIVA**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**Numero: 4 Data: 24/01/2012**

**Prot. n. 2896 del 24.01.2012**

**I.D. 1275969**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI MODIFICA TEMPORANEA  
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RIDUZIONE DELLA  
CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10 NELL'ARIA AMBIENTE**

**ORDINANZA SINDACALE ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 24/01/2012 DI MODIFICA  
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RIDUZIONE DELLA  
CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10 NELL'ARIA AMBIENTE.**

**IL SINDACO**

**VISTO** il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con Delibera Assemblea del Consiglio Regionale 52/2007 in applicazione dell'art.7/comma 2° del D.lgs. 351/1999;

**VISTO** il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 che prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;

**VISTO** il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Enti Locali.

**PRESO ATTO** che dai risultati relativi alla concentrazione delle polveri sottili registrati nel territorio comunale, dalle centraline posizionate dalla Provincia di Ancona, risulta che il parametro PM10 in alcuni giorni non rispetta i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, ed ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione;

**VISTA** la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente", che ha individuato i Comuni ricompresi nella zona A, tra cui il Comune di Jesi;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 63 del 14/04/2011 Prot. n. 13452 di modifica temporanea della circolazione stradale per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente;

**CONSIDERATO CHE** il traffico veicolare rappresenta tutt'ora una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

**RITENUTO** pertanto di dover istituire nel territorio comunale, a partire dal giorno 30 gennaio 2012 fino al giorno 14 maggio 2012, ad esclusione dei giorni 09 aprile e 3 maggio 2012, nelle fasce orarie 08.30- 12.00 e 14.30-18.00, nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli (Ordinari e Speciali), più inquinanti, come contenuto nella Delibera di G.R. n. 1610 del 25/11/2011;

**VISTA** la decisione di massima della Giunta Municipale n. 1274922 del 19/01/2012;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** l'art. 7 comma 1 lettera b) del ”Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

## **ORDINA**

che dal giorno 30 gennaio 2012 fino al giorno 14 maggio 2012, ad esclusione dei giorni 09 aprile e 3 maggio 2012 nelle fasce orarie: 08.30 – 12.00 e 14.30 – 18.00, nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, nella parte del territorio comunale individuato all’interno del perimetro formato dalle intersezioni e vie riportate al punto 5 sia istituito il “Divieto di Transito” nei confronti delle seguenti categorie di veicoli (ordinari e speciali):

### **1) VEICOLI ORDINARI**

- a)-autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;
- b)-veicoli commerciali leggeri  $\leq 3,5$  t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza filtro antiparticolato;
- c)-veicoli commerciali pesanti  $> 3,5$  t e  $\leq 7,5$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- d)-veicoli commerciali pesanti  $> 7,5$  t e  $\leq 14$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- e)-veicoli commerciali pesanti  $> 14$  t e  $\leq 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- f)-veicoli commerciali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2, senza filtro antiparticolato;
- g)-trattori stradali pesanti  $> 14$  t e  $\leq 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- h)-trattori stradali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;
- i)-autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;
- l)-motocicli  $> 50$  cm<sup>3</sup> tempi pre Euro;
- m)-ciclomotori  $< 50$  cm<sup>3</sup>pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

### **2) VEICOLI SPECIALI**

- a)- mezzi agricoli;
- b)- macchine operatrici.

E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi compresi nelle aree interessate dal divieto di transito di cui al punto 5, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

### **3) RINVIO DELL'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI:**

È rinviato al 05 marzo 2012 l'inizio dell'applicazione delle limitazioni di circolazione, su indicate, ai veicoli appartenenti alle categorie di cui al punto 1 lettere. **b) c) d) e) f) g) h) i)** esclusivamente alle condizioni sotto specificate:

-) prenotazione dell'acquisto di un FAP, prenotazione dell'installazione del medesimo e possesso a bordo del veicolo inadeguato di documentazione attestante quanto sopra, riguardante il veicolo identificato con la targa, da mostrare nel caso di controlli;

in alternativa:

-) possesso a bordo del veicolo inadeguato del contratto di acquisto o di leasing o di locazione di veicolo non soggetto alle attuali limitazioni (il contratto di acquisizione di un veicolo adeguato vale per consentire il rinvio per il solo veicolo inadeguato a bordo del quale è conservato il contratto in originale).

### **4) IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:**

-automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);

-taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;

-veicoli delle forze di polizia;

-veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;

-veicoli delle forze armate;

-veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, ecc.), auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;

-veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;

-veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;

-veicoli per il trasporto dei disabili;

-manifestazioni sportive di auto d'epoca;

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, con almeno tre persone a bordo (car-pooling);

-veicoli di cui al punto 1 lettere. **b) c) d) e) f) g) h)** che effettuano operazioni di carico e scarico;

-veicoli di aziende, di cui al punto 1 lettere. **b) c) d) e) f) g) h)**, che hanno la propria sede o il deposito all'interno del perimetro dell'area ove vige il divieto di transito;

**Verranno rilasciati permessi temporanei di transito, che possono essere rinnovati, in deroga alle limitazioni alla circolazione previste nella presente ordinanza, per singoli veicoli individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su istanza motivata degli operatori economici interessati, da presentare presso lo Sportello Unico Servizi Jesi (SUSJ), in bollo, come da modello allegato alla presente ordinanza, compilato in ogni sua parte;**

**5) IL PERIMETRO DELL'AREA OVE VIGE IL SUDETTO DIVIETO E' FORMATO DALLE SEGUENTI INTERSEZIONI O VIE:**

- INTERS. VIA ACQUASANTA - VIA PARADISO – VIA AGRARIA;
- INTERS. VIA TABANO – VIA MONTESECCO;
- INTERS. VIA DEL BURRONE – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' – VIA MONTECAPPONE – VIA COLLE ONORATO;
- INTERS. VIA ROMA – VIA BALLEANI;
- INTERS. VIA SPINA – VIA BALLEANI;
- INTERS. VIA MINONNA – VIA MISA – VIA PIANDELMEDICO;
- INTERS. VIA MISA – VIA MINONNA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA RONCAGLIA
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA PASTORE;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIALE DELL'INDUSTRIA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA BRODOLINI;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA ANCONA – VIA GHISLIERI;
- INTERS. VIA GHISLIERI – VIA DELLA FIGURETTA;
- INTERS. VIA ACQUATICCIO – VIA S. LUCIA;
- INTERS. VIA S. LUCIA - VIA FRIULI;
- INTERS. VIA SAN MARCELLO – VIA LA LARGA;
- INTERS. VIA CALABRIA – VIA SABBIONI;

Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale posizionata dal servizio Segnaletica del Comune di Jesi;

La presente Ordinanza verrà apposta all'Albo Pretorio del Comune di Jesi per gg.15;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale (nuovo C.D.S. approvato con D.L.vo n 285 del 30.04.92 e successive modifiche);

Si avverte che, contro il presente provvedimento , può essere presentato ricorso :

- entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con le formalità stabilite dall'Art.74 / D.P.R. 16/12/92 N. 495;
- entro 60 giorni , al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 Dicembre 1971 n.1034 e dal D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Responsabile del Procedimento : Ing. Ranieri Bocchini

Responsabile dell' Istruttoria: Cap. Liliana Rovaldi

IL SINDACO  
( Fabiano BELCECCHI )

Jesi 24/01/2012

Marca da bollo di € 14,62 (solo per la richiesta, NO per il rinnovo)

**N.**

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione per il transito **in deroga alle limitazioni alla circolazione per la riduzione della concentrazione di polveri sottili.** (ordinanza n. ... del .../01/2012)

AL  
SIGNOR  
SINDACO  
DEL  
COMUNE  
DI JESI

Il/La

sottoscritto/a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ al

### CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per il transito in deroga alle limitazioni alla circolazione per la riduzione della concentrazione di polveri sottili

il rinnovo del permesso n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012 per il transito in deroga alle limitazioni alla circolazione per la riduzione della concentrazione di polveri sottili

**per il giorno (indicare solo 1 giorno):**

Lunedì 30 gennaio

Lunedì 27 febbraio

Lunedì 26 marzo

Giovedì 2 febbraio

Giovedì 1 marzo

Giovedì 29 marzo

Lunedì 6 febbraio

Lunedì 5 marzo

Lunedì 2 aprile

Giovedì 9 febbraio

Giovedì 8 marzo

Giovedì 5 aprile

Lunedì 13 febbraio

Lunedì 12 marzo

Giovedì 12 aprile

Giovedì 16 febbraio

Giovedì 15 marzo

Lunedì 16 aprile

Lunedì 20 febbraio

Lunedì 19 marzo

Giovedì 19 aprile

Giovedì 23 febbraio

Giovedì 22 marzo

Lunedì 23 aprile



Jesi, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

#### ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 38 DEL D.P.R. 445/2000, attesto che il dichiarante \_\_\_\_\_, identificato mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ha, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_ **L'incaricato** \_\_\_\_\_